

28 NOV. 2022

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 25 NOVEMBRE 2022 alle ore 20,00, presso l'ufficio dell'associazione sito in Piazza Gramsci - Imola si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE ODV" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto dell'associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n.54 soci. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig.ra Arena Ricchi e da Segretario il socio sig.ra Maria Rosa Patuelli.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci delle novità introdotte dalla nuova normativa (D.Lgs n.117/2017 – Codice del Terzo Settore) e fa presente che le associazioni già iscritte al Registro Regionale del Volontariato per mantenere l'iscrizione e per poi passare di diritto nell'ambito del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, quando sarà istituito, devono modificare il proprio statuto in base alle prescrizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, all'unanimità di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

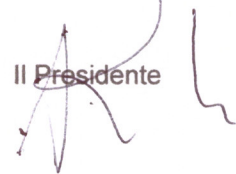
L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 22,00

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI IMOLA
Pscoc.n. 1983 / serie 3
Versato € _____ con quitanza 28/11/2022

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonino Galasso

IL FUNZIONARIO
Cristina Mazzemauro



STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE - ODV"

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE-ODV"**, con sede legale nel Comune di DOZZA e sede operativa nel Comune di IMOLA.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito dei comuni del Circondario Imolese non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPI ED ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017
- * accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017
- * beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017
- * promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata 5 D.Lgs 117/2017
- * promozione e tutela dei diritti civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) organizzare, a fini di solidarietà, l'accoglienza ed il soggiorno in Italia, presso famiglie disponibili e/o strutture, di bambini e adulti provenienti da regioni della Bielorussia (ed eventualmente da altre Repubbliche dell'ex Unione Sovietica interessate), le cui popolazioni sono state colpite dalla contaminazione nucleare conseguente all'esplosione del reattore nucleare di Chernobyl e di tutti gli altri Paesi in cui l'infanzia versi in situazioni di disagio fisico e morale;
- 2) favorire la costituzione di rapporti continuativi tra le famiglie italiane e quelle della Bielorussia;
- 3) favorire la costituzione di scambi continuativi tra istituzioni scolastiche, istituzioni sanitarie, istituzioni culturali italiane e bielorusse;
- 4) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in sia verso terzi che verso gli associati, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.



L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente materia di terzo settore. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli Associati.

ART.4 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione stessa e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private, senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART.5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa o documento equipollente.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli Associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno consecutivo, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per esclusione;
- e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- f) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- g) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'Associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante alla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto alla sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli Associati.

Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.6 DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione;
- b) godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative é riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- c) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Associazione, in particolare i libri sociali obbligatori. Al fine di esercitare tale diritto, il Socio deve inviare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale comunicherà tempi e modalità di consultazione di tali documenti entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- d) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- e) contribuire al raggiungimento degli scopi statutari.

ART.7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario
- il Tesoriere

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.8
ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta: Ogni Associato non può ricevere più di 1(UNA) delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti tra i presenti.

Le convocazioni debbono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente o rappresentato almeno il 50% più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni della Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di ricorso ad essa da parte del Socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di nuovi Associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante Socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono:

- in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli Associati
- in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Il verbale della Assemblea viene redatto dal Segretario.





ART.9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dalla Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, oppure, in mancanza di non eletti può cooptare un Socio, in entrambi i casi la nomina dovrà essere ratificata da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva, il nuovo Consigliere resta in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio e rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail cinque giorni prima della riunione. In difetti di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da tre componenti, è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART.10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Cura i rapporti interni ed internazionali dell'Associazione direttamente o tramite i propri rappresentanti.

Può, su propria responsabilità, assumere provvedimenti urgenti che hanno valore cogente, salvo la ratifica del Consiglio Direttivo che si esprime nella prima seduta utile successiva.

Prevvia approvazione del Consiglio Direttivo può disporre tutti gli atti necessari allo sviluppo ed alla tutela della Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di suo impedimento permanente o di dimissioni, il Vicepresidente convoca, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.



ART.11 IL SEGRETARIO

E' l'organo operativo ed esecutivo dell' Associazione.

Sono compiti del Segretario:

- 1) curare la tenuta del libro dei Soci;
 - 2) svolgere tutte le azioni di natura organizzativa necessarie al buon andamento e funzionamento della Associazione;
 - 3) provvedere alla redazione del processo verbale, sia del Consiglio Direttivo che della Assemblea.
- In caso di suo impedimento permanente o di dimissioni, il Presidente, sentito il parere vincolante ed obbligatorio del Consiglio Direttivo, nomina un Socio quale Segretario.

ART.12 IL TESORIERE

E' l'organo amministrativo dell' Associazione.

E' compito del Tesoriere:

- 1) tenere la contabilità dell' Associazione;
- 2) provvedere alla emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di entrata;
- 3) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- 4) effettuare e registrare i movimenti di cassa.

In caso di suo impedimento temporaneo viene sostituito dal Segretario.

In caso di suo impedimento permanente o di dimissioni, il Presidente, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Direttivo, nomina un Socio quale Tesoriere.

Il Presidente e il Tesoriere, depongono la firma di traenza in forma disgiunta sul conto corrente della Banca.

ART.13 SCIoglimento

Lo scioglimento dell' Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell' Associazione il patrimonio residuo é devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito) e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea nomina un liquidatore che, pagati gli eventuali debiti residui, provvede materialmente al conferimento di beni e denaro agli Enti designati.

ART.14 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.